

## **CISIA – CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SISTEMI INTEGRATI PER L'ACCESSO**

### **STATUTO**

#### **ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E SEDE**

1. È costituito un Consorzio denominato "CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SISTEMI INTEGRATI PER L'ACCESSO", in forma abbreviata e di seguito denominato "CISIA".
2. Il Consorzio è stato promosso dalla Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Ingegneria Italiane e dalla Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Architettura Italiane, ed ha sede legale nel comune di Pisa.
3. Il Consorzio con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto potrà trasferire la Sede legale nell'ambito del Comune di Pisa o presso una delle Università consorziate e potrà istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, uffici, agenzie, rappresentanze e depositi.

#### **ARTICOLO 2 - DURATA**

1. Il Consorzio ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà, con deliberazione dell'Assemblea dei Consorziati, essere prorogato.

#### **ARTICOLO 3 - OGGETTO SOCIALE**

1. Il Consorzio, senza fine di lucro, ha per oggetto prevalente lo svolgimento di attività e ricerche nel campo dell'orientamento agli studi universitari, specialistici e di perfezionamento superiore.
2. Il Consorzio, in conformità o in esecuzione delle decisioni di affidamento o di incarico provenienti dai consorziati, potrà operare anche esternamente per la gestione diretta dei servizi da erogare sia ad enti consorziati che non consorziati, per il conseguimento degli scopi di seguito indicati:
  - a. promuovere e coordinare la messa a punto di test di orientamento da proporre agli studenti in ingresso all'Università, affinché possano valutare il possesso di prerequisiti adeguati agli studi Universitari;
  - b. fornire agli Atenei e alle strutture universitarie di formazione e ricerca (Dipartimenti, Facoltà, Scuole o Strutture di raccordo comunque denominate) aderenti, ed agli altri soggetti che usufruiranno delle attività del CISIA, elementi quantitativi sia per definire ed individuare, tra gli studenti in ingresso all'Università, i profili degli eccellenti e dei meritevoli, sia per attribuire obblighi formativi aggiuntivi in ingresso e valutare poi il loro successivo soddisfacimento, sia per l'attuazione di eventuali procedure di selezione per l'ammissione ai corsi di Studio;
  - c. svolgere un'azione costante di monitoraggio dei risultati, al fine di un miglioramento continuo della capacità valutativa del test;
  - d. promuovere e coordinare il rapporto con la Scuola Secondaria Italiana di II Grado, ma anche con Scuole Estere, al fine di diffondere contenuti e risultati del test e di favorire il pre-orientamento degli studenti durante gli ultimi anni di scuola;
  - e. promuovere iniziative ed attività in collaborazione con il Ministero, o i Ministeri, competenti in materia di Pubblica Istruzione, Università e Ricerca al fine di un orientamento efficace agli studi universitari;
  - f. favorire la collaborazione tra gli Atenei e le strutture universitarie aderenti, anche attraverso il coinvolgimento di altri Istituti di Istruzione Universitaria interessati alla problematica dell'orientamento in ingresso;
  - g. collaborare, anche mediante la concessione di borse di studio e di ricerca, allo svolgimento di attività sperimentali nel campo dell'orientamento;
  - h. stimolare iniziative di divulgazione delle attività di orientamento agli studi da parte degli Atenei e delle strutture universitarie aderenti e dei soggetti che usufruiscono delle attività del CISIA.
  - h-bis. fornire il supporto al monitoraggio della didattica e delle carriere degli studenti presso Atenei e strutture universitarie, in modo da contribuire alla raccolta di dati che permettano una visione generale dei percorsi formativi universitari, dall'ingresso all'uscita.
3. Per il conseguimento dei propri fini statutari, il Consorzio potrà predisporre opportuni strumenti esecutivi, intesi in particolare a:
  - i. istituire propri gruppi (Unità o Sezioni) finalizzati allo sviluppo di attività, anche a carattere sperimentale, nel campo dell'orientamento;
  - j. sviluppare collaborazioni con tutte o alcune delle Università aderenti ed altri Enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, su obiettivi strettamente connessi con le finalità del Consorzio;
  - k. mettere a disposizione delle Università e delle strutture universitarie aderenti, e dei soggetti che usufruiscono delle attività del CISIA, propri mezzi e basi di conoscenza al fine di sviluppare studi statistici e scientifici;
  - l. acquisire gli strumenti hardware e software per la gestione delle proprie attività;
  - m. sviluppare e/o acquisire piattaforme e infrastrutture telematiche per il collegamento fra le Università aderenti e fra queste ed i propri utenti;

- n. sviluppare metodologie e strumenti per l'autoapprendimento e l'autovalutazione;
  - o. istituire borse di studio per la formazione di esperti nell'ambito delle proprie attività;
  - p. eseguire studi e ricerche su incarico di Amministrazioni Pubbliche ed Enti pubblici e privati, mettendo a disposizione degli stessi mezzi e competenze propri del Consorzio.
4. Il Consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie ed utili per la realizzazione degli scopi statutari.
  5. Per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, il Consorzio può rendere anche prestazioni a soggetti pubblici o privati, diversi dai consorziati.
  6. In particolare il Consorzio potrà fornire consulenze e attività ad enti pubblici e privati che ne facciano richiesta. Potrà inoltre aderire, con deliberazione dell'Assemblea dei Consorziati, ad altri Enti ed Organismi che sviluppino il coordinamento tra i consorziati, nonché, con delibera del Consiglio Direttivo, stipulare contratti e convenzioni con Enti di Ricerca, con Enti Pubblici e privati, con Fondazioni di ricerca, con Società ed Organizzazioni nazionali ed internazionali operanti nei settori di competenza del Consorzio.
  7. Le prestazioni rese ad Enti non consorziati diversi dalle Università e dagli Enti di ricerca rivestono carattere marginale rispetto alle attività svolte per i Consorziati e per le Università e gli Enti di Ricerca non consorziati.
  8. Le prestazioni rese nei confronti dei soggetti diversi dai Consorziati e dalle Università e gli Enti di ricerca non consorziati sono individuate attraverso apposite distinte evidenze contabili.

#### **ARTICOLO 4 - CONSORZIATI**

1. Possono partecipare al Consorzio le Università italiane o straniere aderendo direttamente come Ateneo o con loro strutture di formazione e ricerca (Dipartimenti, Facoltà, Scuole o Strutture di raccordo comunque denominate). Le strutture universitarie possono aderire direttamente al Consorzio ove gli Statuti o i Regolamenti Amministrativi dei loro rispettivi Atenei lo prevedano.
2. Possono altresì partecipare il MIUR, ed ogni Ente Pubblico le cui finalità istituzionali siano corrispondenti a quelle perseguite dal Consorzio.
- 2 bis . Lo stato di soci promotori del Consorzio, attribuito al momento della sua costituzione alla Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Ingegneria Italiane ed alla Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Architettura Italiane, a seguito della loro trasformazione è trasmesso con ogni sua prerogativa rispettivamente alla Conferenza per l'Ingegneria ed alla Conferenza Universitaria Italiana di Architettura.
3. Ciascun consorziato può partecipare con una o più quote e per ciascuna quota può designare un rappresentante nell'Assemblea dei Consorziati oppure un unico rappresentate per tutte le quote detenute.
- 3.bis Il numero delle quote detenute da un singolo consorziato deve essere comunque inferiore ad un quinto del totale delle quote consortili.
4. Ogni Consorziato che intenderà usufruire di particolari servizi tra quelli erogati dal Consorzio, dovrà contribuire alla copertura delle relative spese pro-quota, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.
5. I soggetti che intendono aderire al Consorzio dovranno presentare apposita domanda scritta, contenente la dichiarazione di piena conoscenza del presente statuto e corredata della delibera di adesione e di conferimento dei relativi poteri al legale rappresentante o procuratore che sottoscrive la domanda stessa.
6. Sulla domanda di adesione delle Università italiane e straniere delibera insindacabilmente il Consiglio Direttivo.
7. Sulla domanda di adesione di soggetti diversi dalle Università italiane o straniere delibera l'Assemblea dei Consorziati, con le maggioranze previste al successivo articolo 8.

#### **ARTICOLO 5 - DOMICILIO DEI CONSORZIATI**

1. Il domicilio di ciascun Consorziato, ai fini di ogni rapporto con il Consorzio, e di qualsiasi comunicazione che a lui debba essere inoltrata, si intende eletto presso quello risultante dal Libro dei Consorziati; compete all'Organo Amministrativo di aggiornare tale libro sulla base delle variazioni che il Consorziato comunica per iscritto al Consorzio.

#### **ARTICOLO 6 - FONDO CONSORTILE**

1. Il fondo consortile è costituito con i versamenti delle quote una tantum effettuati dai Consorziati per l'ammissione al Consorzio. Il valore di una quota una tantum è fissato in Euro 5.000,00 (Euro cinquemila).
2. Per tutta la durata del Consorzio non potrà essere richiesta la divisione, neanche parziale, del fondo consortile né la restituzione dei versamenti effettuati. Le quote sono intrasmissibili e non rivalutabili.

#### **ARTICOLO 7 - ORGANI DEL CONSORZIO**

1. Sono organi del Consorzio:
  - a. l'Assemblea;
  - b. Il Presidente e il Vice Presidente;

- c. Il Consiglio Direttivo;
- d. Il Direttore;
- e. Il Consiglio Scientifico;
- f. Il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è formata dai rappresentanti dei Consorziati. Le Università o le altre strutture universitarie di cui all'art.4 comma 1 che aderiscono con più quote, designano uno o più rappresentanti in assemblea in relazione alle quote detenute da ciascuna di esse.
2. L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento del Consorzio, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più componenti del Consiglio Direttivo o da tanti Consorziati le cui quote siano almeno pari ad un terzo del fondo consortile.
3. Le decisioni dell'Assemblea prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i Consorziati, ancorché assenti o dissenzienti.
4. Sono riservate alla competenza dell'Assemblea:
  - a. l'approvazione del Bilancio Consuntivo;
  - b. la nomina e la revoca dei componenti gli Organi Consortili;
  - c. il trasferimento della sede, salvo quanto specificato alla lettera m) dell'Art. 10;
  - d. le modificazioni dell'atto costitutivo;
  - e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Consorziati;
  - f. l'ammissione di nuovi Consorziati diversi dalle Università italiane e straniere;
  - g. la ratifica dei recessi;
  - h. la nomina e la revoca dei Liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
  - i. le altre decisioni che la legge o il presente Statuto riservano in modo inderogabile alla competenza dei Consorziati.
5. Le decisioni dei Consorziati sono adottate con deliberazione assembleare.
6. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno e in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza dei Consorziati che rappresentino almeno la metà delle quote consortili e delibera a maggioranza assoluta delle quote consortili presenti. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza dei Consorziati che rappresentino almeno un terzo delle quote consortili e delibera a maggioranza assoluta delle quote consortili presenti. Tra la data fissata per la prima e quella fissata per la seconda convocazione devono intercorrere almeno cinque ore.
7. Nei casi di deliberazioni riguardanti le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei Consorziati, o nei casi espressamente previsti della legge l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno la metà delle quote consortili.
8. Ogni Consorzio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni dell'Assemblea. A ciascuna quota consortile è attribuito un voto.
9. L'Assemblea è regolata dalle seguenti norme:
  - a. l'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede del Consorzio, purché nel territorio italiano;
  - b. l'Assemblea è convocata dal Presidente o dal Vice Presidente con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza in prima e in seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei Consorziati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso può essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro Consorziati, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal Consorzio e annotato nel libro dei Consorziati; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo;
  - c. comunque l'assemblea si intende regolarmente costituita quando sono presenti tutti i Consorziati e sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;
  - d. i Consorziati possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata agli atti del Consorzio e, qualora il Consorzio detenga più di una quota consortile, nella

delega dovrà essere precisato a quante quote essa si riferisce; ciascun Consorziato può rappresentare per delega, per ogni assemblea, non più di altri due Consorziati e relative quote;

- e. il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;
- f. l'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente e in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del fondo consortile presente in assemblea;
- g. l'assemblea nomina un segretario, anche non Consorziato, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

#### **ARTICOLO 9 - IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE**

- 1. L'Assemblea nomina i membri del Consiglio Direttivo e, tra questi, il Presidente e il Vice Presidente. Il Presidente viene eletto tra i membri appartenenti ai soci promotori o loro delegati. Il Presidente:
  - a. rappresenta legalmente il Consorzio;
  - b. convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Consiglio scientifico;
  - c. vigila sulle delibere assunte dall'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Consiglio Scientifico;
  - d. esercita ogni altra attribuzione di legge.
- 2. In caso di assenza o oggettivo impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
- 3. Il presidente ha la facoltà di delegare alcune delle sue funzioni sopraindicate al Direttore del Consorzio.

#### **ARTICOLO 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

- 1. Il Consorzio è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri, inclusi il Presidente, il Vice Presidente e il Direttore, nominati dall'Assemblea.
- 1.bis Sono invitati permanenti del Consiglio Direttivo i Presidenti, o loro delegati, delle Conferenze o Organismi nazionali di raccordo e coordinamento di strutture universitarie a cui afferiscono corsi di studio per i quali il CISIA eroga i propri servizi e fornisce il proprio supporto.
- 2. Uno tra i membri del Consiglio Direttivo può essere designato su indicazione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.
- 3. La durata in carica di tutti gli amministratori è fissata in 3 anni con possibilità di rielezione.
- 4. Il Consiglio Direttivo ha la più ampia facoltà di compiere tutte le azioni necessarie per la gestione del Consorzio; delibera l'approvazione del progetto di bilancio preventivo e consuntivo, sull'utilizzazione dei mezzi finanziari e altresì, a titolo esemplificativo e senza che l'elencazione seguente possa costituire limitazione di poteri:
  - a. approva un regolamento di funzionamento e di organizzazione del Consorzio;
  - b. approva contratti e convenzioni;
  - c. delibera di assumere personale;
  - d. cura gli atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei consorziati;
  - e. recepisce le indicazioni del Consiglio Scientifico;
  - f. approva il bilancio di previsione e lo trasmette all'assemblea dei consorziati secondo quanto previsto dall'Art. 15;
  - g. predisporre, su proposta del Direttore, il bilancio consuntivo per la deliberazione dell'assemblea dei consorziati;
  - h. delibera, sentito il parere del Consiglio Scientifico, sull'istituzione o soppressione delle Unità e delle Sezioni di cui alla lettera i) dell'Art. 3;
  - i. nomina i responsabili delle Unità e delle Sezioni di cui alla lettera i) dell'Art. 3;
  - j. delibera in materia di convenzioni e contratti di ricerca con Enti pubblici e privati;
  - k. sovrintende all'attuazione di quanto previsto alle lettere a), b), c), d) comma 2 dell'Art. 12;
  - l. adotta i regolamenti di esecuzione del presente Statuto;
  - m. approva il trasferimento della sede consortile nell'ambito dello stesso Comune.
- 5. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno due volte l'anno. Il Consiglio Direttivo viene altresì convocato ogni volta che lo richieda almeno un terzo dei suoi membri, o per iniziativa del Direttore del Consorzio.
- 6. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le sedute del Consiglio possono avvenire anche in videoconferenza o teleconferenza.
- 7. Le adunanze sono presiedute dal Presidente, dal Vice Presidente o dal Direttore o, in caso di loro assenza, da altro Consigliere designato dagli intervenuti.

8. Le delibere del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti o degli intervenuti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. La convocazione dovrà avvenire con lettera raccomandata - oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica - spedita al domicilio di ciascun componente almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenere anche la specificazione degli argomenti all'ordine del giorno.
10. In caso d'urgenza la convocazione può avvenire anche con telegramma o telefax da farsi almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.
11. Le deliberazioni del Consiglio dovranno risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di sua assenza o diversa designazione, dal Vicepresidente o dal Direttore, e da un Segretario, che potrà di volta in volta essere nominato anche tra persone estranee al Consiglio stesso.
12. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo possono essere assunte anche con il sistema della consultazione scritta. Qualora si opti per tale modalità, dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:
  - a. l'argomento oggetto della decisione;
  - b. il contenuto e le risultanze della decisione, e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
  - c. l'indicazione dei membri del Consiglio consenzienti;
  - d. l'indicazione dei membri del Consiglio contrari od astenuti, e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
  - e. la sottoscrizione di tutti i membri del Consiglio, sia consenzienti, che astenuti, che contrari.
13. Nel caso in cui si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto, dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:
  - a. l'argomento oggetto della decisione;
  - b. il contenuto e le risultanze della decisione, e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.
14. Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i membri del Consiglio Direttivo, i quali, entro i cinque giorni successivi, dovranno trasmettere al Consorzio apposita dichiarazione scritta in calce alla copia del documento ricevuto nel quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario, ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà od astensione; la mancanza di dichiarazione dei membri del Consiglio entro il termine suddetto equivale a voto contrario.
15. Le trasmissioni di cui sopra potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

#### **ARTICOLO 11 - DIRETTORE**

1. Il Direttore del Consorzio è nominato dall'Assemblea dei Consorziati insieme al Consiglio Direttivo e resta in carica per la durata del Consiglio stesso; per lo svolgimento delle funzioni a lui affidate può ricevere una retribuzione nella misura fissata dal Consiglio stesso.
2. Il Direttore:
  - a. ha il compito di direzione e vigilanza di ogni attività del Consorzio;
  - b. cura l'attuazione delle delibera assunte dall'Assemblea dei Consorziati e dal Consiglio Direttivo;
  - c. sovrintende alle attività ed all'amministrazione del Consorzio secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo;
  - d. adotta, in caso di urgenza e necessità, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica nella prima adunanza successiva del Consiglio stesso;
  - e. predispose il bilancio preventivo e quello consuntivo da portare all'esame del Consiglio;
  - f. adotta inoltre tutti i provvedimenti relativi alle attribuzioni che gli sono delegate anche in merito alla sottoscrizione di convenzioni e di contratti in nome e per conto del Consorzio.

#### **ARTICOLO 12 - IL CONSIGLIO SCIENTIFICO**

1. Il Consiglio Scientifico costituisce l'organo di indirizzo scientifico del Consorzio ed è composto da:
  - a. il Presidente, che lo presiede;
  - b. sei membri designati dall'assemblea dei soci;
- 1.bis Sono invitati permanenti del Consiglio Scientifico i Presidenti, o loro delegati, delle Conferenze o Organismi nazionali di raccordo e coordinamento di strutture universitarie a cui afferiscono corsi di studio per i quali il CISIA eroga i propri servizi e fornisce il proprio supporto.
2. Il consiglio Scientifico resta in carica per un triennio con possibilità di rielezione.
3. In merito all'indirizzo scientifico del Consorzio:

- a. individua le caratteristiche delle prove di accesso e ne analizza la validità scientifica per migliorarne l'affidabilità;
  - b. traccia le linee tecnico scientifiche delle attività consortili;
  - c. formula al Consiglio Direttivo proposte per lo sviluppo dell'attività del Consorzio;
  - d. esprime pareri su tutti gli aspetti tecnico-scientifici connessi alle finalità del Consorzio.
4. Il Consiglio Scientifico si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno.
  5. Le adunanze sono presiedute dal Presidente o da altro Consigliere designato dal Presidente.
  6. Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti o degli intervenuti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
  7. La convocazione dovrà avvenire con lettera raccomandata - oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica - spedita al domicilio di ciascun componente almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenere anche la specificazione degli argomenti all'ordine del giorno.

#### **ARTICOLO 13 - ORGANO DI CONTROLLO - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

1. La revisione della gestione amministrativa e contabile del Consorzio è effettuata da un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri nominati dall'Assemblea tra funzionari particolarmente esperti che afferiscono alle strutture consorziate o tra professionisti iscritti nel registro nazionale dei revisori contabili. Il Collegio, che dura in carica per un triennio con possibilità di rielezione, provvede al riscontro degli atti di gestione e redige apposite relazioni per l'Assemblea. I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### **ARTICOLO 14 - EMOLUMENTI**

1. I membri del Consiglio Direttivo e quanti svolgono a qualsiasi titolo compiti per conto del Consorzio hanno diritto al rimborso delle spese incontrate in ragione del loro ufficio.
2. Inoltre l'assemblea ordinaria dei Consorziati, con specifica deliberazione, può riconoscere ai componenti degli Organi sociali previsti alle lettere b), c), e) ed f) dell'Art. 7 del presente Statuto un compenso fisso o variabile per l'opera svolta a favore della Consorzio.

#### **ARTICOLO 15 - GESTIONE FINANZIARIA - BILANCI**

1. I fondi a disposizione del Consorzio affluiscono al conto corrente o ai conti correnti bancari o postali intestati al Consorzio stesso. Quota parte dei suddetti fondi, su proposta del Consiglio Direttivo del Consorzio, possono essere versati alle Unità e Sezioni di cui il Consorzio si compone e gestiti direttamente dalle stesse.
2. La gestione amministrativa e contabile del Consorzio è effettuata secondo le disposizioni del codice civile in materia di impresa.
3. Eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, durante la vita del Consorzio, ma saranno reinvestiti nell'attività consortile salvo una diversa destinazione imposta dalla legge,
4. L'esercizio consortile inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
5. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede alla formazione del bilancio e al deposito della situazione patrimoniale presso il Registro delle Imprese a norma di legge. Entro novanta giorni della chiusura dell'esercizio consortile il Consiglio Direttivo delibera il progetto di Bilancio consuntivo e la Relazione sulla gestione relativa allo stesso esercizio, che devono essere approvati dall'Assemblea dei Consorziati nei termini stabiliti della legge in materia di società di capitali.
6. Il Consiglio Direttivo approva il Bilancio preventivo per l'esercizio successivo, che deve essere trasmesso ai Consorziati entro il 30 novembre di ciascun anno.

#### **ARTICOLO 16 - OBBLIGAZIONI E RESPONSABILITA' DEL CONSORZIO NEI CONFRONTI DI TERZI**

1. Il Consorzio agisce sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio e assume esclusivamente obbligazioni a carico del fondo consortile, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico dei consorziati e/o per conto degli stessi.
2. Per le obbligazioni assunte da persone che hanno la rappresentanza del Consorzio in nome e nell'interesse generale dello stesso, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

#### **ARTICOLO 17 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

1. Nell'ipotesi in cui si verifichi una delle cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del Codice Civile, l'assemblea nominerà il liquidatore o i liquidatori con le maggioranze di legge determinandone i poteri. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione viene devoluto a favore dei consorziati pro quota.

#### **ARTICOLO 18 - RECESSO DEL CONSORZIATO**

1. Il Consorziato può recedere, oltre che nei casi previsti dalla legge anche per giusta causa.
2. La volontà di recedere deve essere comunicata al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che ne legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il Consorziato viene a conoscenza del fatto che ne legittima il recesso. L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro dei consorziati a cura dell'organo amministrativo. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando il Consorzio revoca la decisione che lo legittima.
3. Il recesso è ammesso anche in assenza di giusta causa ma in tal caso dovrà essere comunicato con un preavviso di sei mesi rispetto alla fine dell'esercizio consortile.
4. Il Consorziato che recede dal Consorzio non ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al fondo consortile e rimane in ogni caso responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio fino alla data del recesso.

#### **ARTICOLO 19 - ESCLUSIONE DEL CONSORZIATO**

1. L'esclusione di un Consorziato è deliberata in qualunque momento dal Consiglio Direttivo in caso di accertato e reiterato inadempimento degli obblighi sanciti da delibere assembleari, dallo statuto o dall'atto costitutivo.
2. La delibera di esclusione deve essere notificata al Consorziato entro 15 giorni dalla data in cui è stata assunta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Il Consorziato escluso può proporre opposizione davanti all'Assemblea dei Soci, rivolgendo l'istanza al Presidente. Il Presidente pone la suddetta istanza all'ordine del giorno della prima Assemblea successiva alla richiesta di opposizione. Il Presidente comunica al Consorziato l'accoglimento o il mancato accoglimento dell'istanza entro 30 giorni dalla deliberazione assunta dall'Assemblea. L'opposizione ha effetto sospensivo della delibera fino alla decisione dell'Assemblea dei Soci.
4. Il Consorziato escluso non ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione al fondo consortile.

#### **ARTICOLO 20 - FORO COMPETENTE**

1. Per tutte le controversie sorte tra i Consorziati oppure tra i Consorziati e il Consorzio aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto consortile, o tra il Consorzio e uno o più membri dei propri Organi Consortili, deciderà il foro nel cui territorio di competenza ha sede il Consorzio.

#### **ARTICOLO 21 - NORMATIVA DI RINVIO**

1. Per quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo, valgono le disposizioni legislative in materia di Consorzi o, in subordine, in materia di società di capitali, vigenti al momento dell'applicazione.